

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA

Composta da:

dott. Lucio Bochicchio	Presidente
dott.ssa Gianna M.Zannella	consigliere
dott.ssa Raffaella Tronci	consigliere relatore

riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento camerale ex art. 18 l.f. iscritto al n. 51088 V.G. del ruolo generale dell'anno 2014 riservato in decisione all'udienza del 10.11.2014 e vertente

T R A

Piquet A.V.V., Harris Distribution Company LLC e Koncerto S.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, elettivamente domiciliate in Roma, via di _____, presso lo studio dell'avv. Bruno Biscotto, che le rappresenta e difende, in unione all'avv. Cristina Iamartino come da procure in atti

RECLAMANTI

E

Di _____ e De _____, entrambi elettivamente domiciliati in Roma piazza dei _____ presso lo studio

dell'avv. Emanuele Li Puma , che li rappresenta e difende in unione all'avv. Luigi Borlone del foro di Milano per procura a margine del reclamo

RECLAMANTI

E

Centro Europa 7 s.r.l. , in persona del suo amministratore unico dott. _____ nonché l'Amministratore giudiziario della quota societaria pari al 98 % del capitale sociale di Centro Europa 7 s.r.l. sottoposta a sequestro preventivo , dott. _____ , entrambi elettivamente domiciliati in Roma piazza _____ presso lo studio dell'avv. Tommaso Manfèroce , che li rappresenta e difende per procura a margine del reclamo

RECLAMANTI

IL CASO .it
NONCHE

Fallimento della Centro Europa 7 s.r.l. , in persona del curatore prof. dott. Lodovico Zocca , elettivamente domiciliato in Roma viale _____ presso lo studio dell'avv. prof. Fabrizio Criscuolo , che lo rappresenta e difende per procura in atti

RECLAMATO

Oggetto: reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento.

Conclusioni delle reclamanti Piquet, Harris, Koncerto :

IN VIA PRELIMINARE,

A.a. *in via principale*, dichiarare l'inammissibilità dell'istanza di



fallimento presentata dalla Procura della Repubblica di Roma presso il Tribunale di Roma, nella persona del P.M. Dott.ssa Maria Francesca Loy, nei confronti della Centro Europa 7 S.r.l. per difetto di legittimazione ad agire della Procura della Repubblica di Roma presso il Tribunale di Roma, con ogni conseguente statuizione di legge;

A.b. *in via concorrente*, dichiarare l'inammissibilità della dichiarazione di fallimento per insussistenza dello stato di insolvenza ex art. 5 L.F. della Centro Europa 7, con ogni conseguente statuizione di legge.

B. NEL MERITO, dato atto e ritenuta la fondatezza di quanto dedotto con il presente reclamo, revocare il fallimento n. 283/2014 della Centro Europa 7 S.r.l., pronunciato dal Tribunale di Roma in data 8.4.2014, con sentenza n. 289/2014, depositata in Cancelleria in data 10.4.2014 ed iscritta nel Registro delle Imprese in data 14.4.2014, nonché revocare il provvedimento dell'8-10.4.2014, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità della domanda di concordato n. 121/2013, con ogni conseguente statuizione volta a consentire alla Centro Europa 7 di percorrere la via concordataria intrapresa con la predetta procedura n.121/2013

Conclusioni dei reclamanti Di e De

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in accoglimento del suesteso reclamo, per i motivi tutti dedotti nella parte narrativa del presente atto, da intendersi qui richiamati e ritrascritti a far parte delle odierne conclusioni, in un unico corpo, così giudicare:

a)previa sospensione dell'esecuzione della liquidazione fallimentare dei beni ex art. 19 L.f. anche inaudita altera parte;

b)assunta la delibera sub a), previa sospensione, se del caso, del presente procedimento per trasmetterne gli atti alla Corte Costituzionale affinché la



stessa sia interessata delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 7 e 162 l.f., menzionate nella parte narrativa del presente atto.

e) previa assunzione d'ufficio del fascicolo della procedura concordataria e della procedura pre-fallimentare riguardanti la società Centro Europa 7 s.r.l.

d) previa se del caso disposizione di C.T.U., anche contabile, riguardante i) il valore patrimoniale di Centro Europa 7 S.r.l., ii) il valore del suo patrimonio netto al momento del fallimento, iii) il valore del risultato d'esercizio in costanza del fallimento medesimo,


- in ogni caso dichiarare nulla, illegittima, emessa in carenza di rappresentanza ed in conflitto d'interesse, errata e gravatoria e, comunque, rimuovere e revocare la sentenza dichiarativa di fallimento di Centro Europa 7 s.r.l. emessa dal Tribunale di Roma e qui impugnata;

- assumere tutte le delibere consequenziali e dichiarare il diritto ed ammettere Centro Europa 7 S.r.l. alla procedura di concordato preventivo già proposta dalla società impartendo tutte le disposizioni per la continuazione della procedura, ovvero disponendo che il Tribunale Fallimentare di Roma lo faccia.

- Con vittoria di onorari e competenze oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario 15%. Riservata ogni istanza, anche istruttoria.

Conclusioni dei reclamanti Centro Europa 7 ed Amministratore giudiziario della quota sottoposta a sequestro preventivo penale :

revocare per tutte le ragioni esposte ex artt. 18 e 162 l.f. il fallimento della Centro Europa 7 s.r.l. dichiarato dal Tribunale di Roma con sentenza n.289/14 dell'8.4/10.4.2014 anche previa riforma integrale del decreto del Tribunale di Roma di pari data , emesso ai sensi dell'art.162 l.f. nel procedimento RG 121 /2013 con ogni consequenziale statuizione . Con



vittoria di spese ed onorari di lite.

Conclusioni del Fallimento Centro Europa 7 s.r.l. reclamato:

respingere i reclami in quanto infondati .Con vittoria di spese ed onorari.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società Piquet A.V.V., Harris Distribution Company LLC e Koncerto S.A. , quali ereditrici della Centro Europa 7 s.r.l. ed in quanto tali destinatarie della proposta concordataria da questa presentata in data 2.1.2014 innanzi al Tribunale di Roma , hanno proposto reclamo ex art.18 l.f. , chiedendo la revoca della pronuncia di fallimento emessa nei confronti della Centro Europa 7 s.r.l. dal Tribunale di Roma sezione fallimentare con sentenza n. 289/14 , depositata in data 10.4.2014 , su istanza del PM ed , altresì, la revoca del decreto di inammissibilità della domanda di concordato n. 121/2013, con ogni conseguente statuizione volta a consentire alla Centro Europa 7 di percorrere la via concordataria . Le reclamanti hanno dedotto a sostegno del reclamo : a) l'erroneità del decreto di inammissibilità del concordato fondato sulla ritenuta non corretta formazione della II classe dei c.d. *creditori espressi* ; b) la insussistenza della insolvenza ; c) il difetto di legittimazione ad agire del PM .

Hanno proposto autonomo reclamo ex art.18 l.f. Di
e De , entrambi nella qualità di soci della Centro Europa 7 s.r.l. ed il primo anche quale amministratore della società dalla sua costituzione sino al 18.2.2014 nonché quale firmatario in proprio della proposta concordataria , chiedendo la revoca della dichiarazione di fallimento e del decreto di inammissibilità della proposta di concordato con conseguenti disposizioni in ordine alla prosecuzione



della procedura alternativa . A sostegno del reclamo costoro hanno dedotto: a) la erroneità del sindacato sulla formazione della casse Il esercitato dal Tribunale con esito altrettanto erroneo posto a base della declaratoria di inammissibilità del concordato ; b) la nullità della sentenza di fallimento per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa per mancata riconvocazione del debitore in sede prefallimentare successivamente alla declaratoria di inammissibilità della proposta concordataria ; c) la nullità della sentenza per mancata audizione del Pm ex art.162 l.f. all'esito della declaratoria di inammissibilità assicurando la presenza del debitore ; d) l'insussistenza della insolvenza; e) il difetto di legittimazione del Pm a presentare istanza di fallimento ; f) la infondatezza della istanza di fallimento del PM ; g) l'errata valutazione del Tribunale sullo stato di liquidazione della società .

La sentenza di fallimento della Centro Europa 7 s.r.l. è stata reclamata anche dalla società dichiarata fallita in persona dell'amministratore unico in carica, che ha proposto reclamo unitamente all'Amministratore giudiziario -in forza di autorizzazione del GIP - della quota pari al 98% del capitale sociale di Centro Europa 7 s.r.l. di pertinenza di Di

È sottoposta a sequestro preventivo in sede penale . Con il reclamo è stata pure qui dedotta la erroneità del decreto di inammissibilità del concordato fondato sul preteso non corretto classamento , nonché la insussistenza della insolvenza e della legittimazione del Pm a chiedere il fallimento .

Instaurato ritualmente il contraddittorio, è stata disposta la riunione dei predetti reclami e si è costituita la curatela del fallimento della Centro Europa 7 s.r.l. che ha chiesto il rigetto dei gravami .

Il Pq presso questa Corte ha concluso per la conferma della pronuncia di

dato comunicazione al GI in data 7.1.2014 .

Nella parallela procedura di concordato recante n. 121/13 in data 2.1.2014 . ossia nel termine di cui all'art.161 ult.comma l.f. prorogato , la debitrice ha depositato proposta concordataria di tipo liquidatorio .

La proponente ha premesso :


-di essere società appartenente ad un gruppo di imprese facenti capo, nel controllo, alla famiglia Di Fincentro Uno s.r.l., Media 2001 s.r.l. in liquidazione, Informazione Libera in liquidazione s.r.l., Centro Europa 7 s.r.l., Europa Way s.r.l. (facenti capo a Di Fincentro e TVR Voxon s.p.a. (facente capo a

-che tutte queste società hanno presentato proposte di concordato preventivo e dette proposte, pur se relative ad un gruppo, sono state espressamente qualificate dalla proponente come non interdipendenti nel senso che l'eventuale esito non positivo dell'una non inciderebbe sulla fattibilità dei piani concordatari delle altre;

-che il gruppo opera nel settore della comunicazione ed, in particolare, della radiotelevisione , più in dettaglio Centro Europa 7 svolge attività di produzione di programmi e contenuti ed Europa Way, controllata dalla prima, avrebbe dovuto diffondere detti programmi e contenuti in quanto titolare di una provvedimento di assegnazione di frequenze in ambito nazionale, provvedimento, tuttavia, da anni non attuato e solo recentemente in via di concreta esecuzione;

- che il ramo di azienda televisivo, prima del deposito della proposta di concordato, è stato affittato alla società Italia Way s.r.l., al fine di agevolarne la gestione quotidiana;

-che l'origine della crisi del gruppo risiede nella mancata esecuzione del provvedimento di assegnazione delle frequenze in favore di Europa Way,




condotta per la quale lo stato italiano è stato sanzionato sia in sede di Corte di Giustizia Europea che di giudizio amministrativo, e che avrebbe generato un significativo risarcimento dei danni: al riguardo si è segnalata la pendenza di un giudizio davanti al TAR Lazio nell'ambito del quale, in data 8.4.2013, è stata emessa una sentenza di accertamento dell'inadempimento del Ministero dello Sviluppo proseguendo l'approfondimento istruttorio per la quantificazione del danno in favore sia di Europa Way (domandato nella misura di circa 100.000.000,00 di euro) che di Centro Europa 7 (domandato nella misura di circa 25.000.000,00 di euro):

- che in considerazione della situazione venutasi a creare, Fincentro Uno s.r.l., Media 2001 s.r.l. in liquidazione ed Informazione Libera in liquidazione s.r.l. hanno depositato concordati liquidatori, mentre TVR Voxon ed Europa Way hanno optato per un piano concordatario in continuità;

- che con particolare riferimento alla società Centro Europa 7, la crisi ossia la temporanea difficoltà economica - è stata originata dal fatto che non ha mai potuto sviluppare le proprie potenzialità e utilizzare l'innovativa tecnologia di cui disponeva per l'impossibilità di ripetere il segnale su tutto il territorio nazionale a seguito della mancata attribuzione della frequenza da parte del Ministero e dovendo utilizzare alternative saltuarie con rendimenti irrisori (l'effettiva attribuzione delle frequenze è intervenuta in un momento macroeconomico non florido per il mercato pubblicitario e con ritardi nell'accesso al mercato della pay Tv);

- che altra rilevante concausa della crisi risiede nel contenzioso in essere con due banche, Unipol (titolare di un mutuo ipotecario sull'immobile aziendale, e che secondo la ricorrente non avrebbe rispettato una serie di



impegni verso Finecentro al punto da non poter essere ritenuta titolare di alcun credito) e Banca Tercas (complesso contenzioso afferente alcune operazioni di acquisto, fatte dalla banca per conto di Finecentro, di partecipazioni nel fondo Diaphora I e crediti verso banca SMIB, che hanno generato perdite ingenti e l'emissione di una ingiunzione di pagamento, da parte della banca, oggetto di opposizione);

-che la proposta è collegata a quella di Europa Way, avendo previsto di sostenere questa controllata poiché costituisce il più importante valore che essa possiede, in ragione della rete c.d. MUX di cui la controllata è titolare.

La debitrice ha, dunque, proposto ai creditori la cessione dei propri beni con pagamento integrale dei creditori prededucibili, privilegiati e dei creditori chirografari della prima classe, con la precisazione che una volta pagato il 100% di tutti i crediti suddetti ivi compresi gli interessi sui privilegiati, spetta alla debitrice o ai soggetti aventi diritto l'eventuale esubero e che in ogni modo la percentuale di pagamento ai chirografari non può intendersi garantita, indicando questa pur sempre una previsione di realizzo dei beni ceduti; quanto ai creditori della seconda classe, costituita dalle creditrici chirografarie odierne reclamanti, Piquet, Harris e Koncerto, è previsto il pagamento dello 0,1% del loro credito con danaro e del restante 99,9%, pari ad euro 18.237.299,00, mediante cessione del 20% delle quote della Centro Europa 7 di proprietà del Di S; da ripartire tra le stesse *pro quota*; detta cessione è prevista nello stato di fatto e di diritto in cui la quota si trova e quindi con prevalenza dei diritti di terzi sulle quote stesse, con impegno del Di S, anch'egli firmatario della proposta a soddisfare per primo tali eventuali pretese e a non effettuare rivalsa verso la società per questa dazione volta alla espromissione

liberatoria ;

L'attivo concordatario , costituito in via prevalente da immobilizzazioni materiali ed immateriali , ha nella partecipazione totalitaria in Europa Way s.r.l. il suo *asset* principale (controvalore della partecipazione stimata nel piano in euro 55.000.000,00) ; il piano di concordato prevede anche un contributo a fondo perduto in favore della controllata Europa Way (partecipata la 100%) .

All'esito di una prima convocazione per chiarimenti ed integrazioni , con memoria depositata in data 21.2.2014 la società ha dato atto dell'intervenuto deposito - nel giudizio proseguito innanzi al Tar per la quantificazione del danno al cui risarcimento in favore della proponente è stato condannato il Ministero dello Sviluppo economico per la mancata esecuzione del provvedimento di assegnazione delle frequenze - della relazione di CTU che ha quantificato il danno in euro 23.402.432,00 (di pertinenza delle due società Centro Europa 7 ed Europa Way) . Sicché risultando detto credito segnalato nel piano ma prudenzialmente valutato in poco più di due milioni di euro , la società ha inteso evidenziare la realizzazione di una plusvalenza netta di euro 14.972.488 , di cui euro 11.077955 per una maggiore patrimonializzazione di Europa Way ed euro 3.984.533 per maggior patrimonio proprio .

La proponente ha poi operato integrazioni e chiarimenti sui punti critici sollevati dal Tribunale e quindi :

atè stato rilasciato il fondo rischi generico per 25 milioni di euro , la cui appostazione in via prudenziale era stata determinata dal decreto di sequestro preventivo penale , coevo alla presentazione della proposta , che non consentiva all'atto della presentazione della stessa , una verifica di possibili pretese creditorie verso la società connesse alla vicenda Terecas e



che invece una volta esaminati gli atti del procedimento penale sono state escluse , stante la estraneità della società :

b) ha fornito chiarimenti sulla previsione di durata della liquidazione e di esecuzione del piano :


c) ha dato atto di avere depositato richiesta ex art.167 l.f. per la autorizzazione del finanziamento ad Europa Way ed ha pure evidenziato che, anche in ipotesi di mancata autorizzazione del finanziamento ad Europa Way e dunque mancata valorizzazione della partecipazione in commento, sarebbe comunque possibile il pagamento dei creditori in prededuzione , dei prelazionari e dei chirografari della prima classe residuando solo un minor importo per i creditori espressi ed i soci;

d) ha fornito chiarimenti sull'utilizzo della liquidità e sulla compensazione dei rapporti commerciali tra Centro Europa 7 ed Europa Way ;

e) ha dato atto dell'intervento di un aggiornamento della attestazione ove il professionista esprime condivisione sulla metodologia di stima utilizzata dallo stimatore per la determinazione del valore del MUX .

Il Tribunale all'esito dell'udienza del 25.2.14 con ordinanza 17.3.14 ha sollevato nuovi rilievi critici ; questa volta l'attenzione del Tribunale si è appuntata sulla mancata previsione della durata della procedura da parte dell'attestatore , per l'ipotesi subordinata avanzata nel caso di mancata valorizzazione dell'*asset* costituito dalla partecipazione in Europa Way (per mancata ammissione al CP in continuità) e sulla formazione della classe II dei chirografari .

La società ha depositato memoria integrativa in data 25.3.2014 , indi all'udienza in pari data fissata ex art.162 co.1 e2 c.p.c. , comparso anche il Pm che ha dichiarato di *rimettersi* . il Gd si è riservato di riferire al Collegio . In data 8.4.14 il Tribunale ha deliberato la inammissibilità del



concordato ed ha dichiarato di fallimento , con distinti provvedimenti entrambi depositati il 10.4.2014 .


Il Tribunale ha affermato che la classe II dei creditori chirografari comprende tre creditori per i quali non è riscontrabile omogeneità di interessi economici e che la non corretta formazione delle classi è causa di inammissibilità del concordato : ha dunque dichiarato il fallimento , ritenendo sussistente lo stato di decozione della società.

4. Preliminarmente va affermata la legittimazione ad impugnare di Di S quale ex amministratore della Centro Europa 7 s.r.l. (cfr. Cass. SU 2006/3368; in senso conforme Cass.1997/7943 ; Cass. 1978/2529) ed altresì della socia De : , la cui quota non è interessata dal sequestro preventivo adottato in sede penale, in ragione dell'interesse a contrastare l'apertura della esecuzione concorsuale anche in relazione alla propria posizione di creditore verso la società stessa (Cass. 24.2.1997 n. 1663) . Sussiste, dunque , per le medesime ragioni anche la legittimazione ad opporsi al fallimento , accanto a quella dell'amministratore di garanzia , attuale legale rappresentante della società debitrice dichiarata fallita , dell'Amministratore giudiziario della quota di pertinenza del Di attualmente sottoposta a sequestro preventivo disposto dal GIP del Tribunale di Roma .

5. I reclami proposti deducono , innanzitutto, motivi attinenti alla ammissibilità della proposta di concordato preventivo : essi convergono nel censurare il sindacato condotto dal Tribunale sulla formazione della seconda classe e possono , dunque, essere congiuntamente esaminati.

Le censure sono fondate .

Il Tribunale ha ritenuto non corretto il classamento operato nella proposta concordataria perché non omogenei gli interessi economici dei tre creditori



raggruppati nella II classe (Koncerto, Piquet, Harris) e ciò in quanto:


a) Piquet e Harris vantano un credito derivante dalla fornitura di programmi, film e contenuti diffusi nel circuito Centro Europa 7 mentre il creditore Koncerto vanta un credito da finanziamento offerto alla proponente per promuovere la lite contro lo Stato Italiano per il conseguimento delle frequenze televisive;

b) i crediti di Harris e Koncerto non sono contestati mentre il credito di Piquet è oggetto di contestazione, avendo la proponente ridotto unilateralmente il credito sull'assunto del verificarsi della prescrizione di una parte di esso;

c) l'interesse economico da sempre manifestato dai tre creditori che avrebbero sostenuto la società sia come fornitori sia nel contenzioso giudiziario contro lo Stato italiano, e che giustificherebbe la riconduzione ad unica classe, non potrebbe essere più funzionale alla esecuzione del piano, poiché di tipo liquidatorio.

Inoltre il Tribunale ha rilevato la mancata prova da parte della proponente del raggiungimento di una intesa sul trattamento riservato ai creditori di detta classe ed ha ritenuto ostativo alla ammissione del concordato la mancanza di una stima attendibile, al fine di verificare se la quota societaria offerta del 20% potesse considerarsi soddisfattiva del 99,9% del credito delle tre società in esame.

Il decreto di inammissibilità del Tribunale è, quindi, essenzialmente animato da esigenze di tutela dei creditori della seconda classe, né potrebbe essere altrimenti posto che nella proposta concordataria e nel piano attestato, grazie pure alla sostanziale postergazione dei creditori chirografari della seconda classe, viene prospettata una cessione dei beni con una previsione di realizzo che consente il *pagamento integrale* anche



dei chirografari della prima classe .

Sul punto è opportuno precisare che la proponente ha espressamente escluso che il *pagamento integrale* dei chirografari della prima classe sia *garantito* , indicando invece la percentuale del 100% una mera previsione di realizzo (richiama sul punto i principi da ultimo affermati anche da Cass.SU 1521/2013) ed ha inoltre ribadito la clausola che prevede l'attribuzione dell'esubero al debitore (cfr. Cass.2014/8966 sulla compatibilità di tale clausola con una cessione *pro soluto*).

La proposizione dell'odierno reclamo da parte delle società Koncerto , Harris e Piquet equivale ad una espressa accettazione della postergazione operata dalla proposta concordataria , sicché è indubbiamente idonea a svuotare di significato le affermazioni dianzi richiamate poste a sostegno del decreto di inammissibilità , su cui pure inspiegabilmente continua ad insistere la curatela reclamata .

Ad ogni modo è da ritenere che le censure svolte dai reclamanti in merito alla erroneità del sindacato effettuato dal Tribunale sulla formazione della classe in questione siano fondate .

Il controllo del Tribunale sulla formazione delle classi è connesso al principio di maggioranza, che regola la approvazione del concordato , ed è finalizzato essenzialmente a garantire una formazione genuina della maggioranza , evitando possibili abusi nella formazione delle maggioranze, oltre che naturalmente a garantire il rispetto dell'ordine di graduazione dei privilegi . Il classamento deve avvenire secondo *posizione giuridica e interessi economici omogenei* (art.160 lett c) l.f.) .


Il concetto di omogeneità giuridica attiene alla *omogeneità delle posizioni giuridiche, che consente la articolazione dei livelli, delle modalità e dei tempi di soddisfo in ragione della qualità delle pretese creditorie.*

chirografarie; privilegiate - quest'ultime eventualmente distinte in ragione della specifica causa di prelazione, correlata ai beni presenti nella massa attiva del concordato e dunque conformate al principio della parità di trattamento in relazione alla possibilità di realizzo dei beni soggetti a prelazione; pretese creditorie contestate, nella misura o nella qualità; pretese assistite da garanzie esterne alla massa attiva; pretese sostenute da titolo esecutivo provvisorio, ecc; criterio volto a garantire sul piano formale le posizioni più o meno avanzate delle aspettative di soddisfo (cfr. Cass.26.7.2012 n.13284) . Quanto alla omogeneità economica la giurisprudenza di legittimità individua il criterio , in relazione alla fonte e alla tipologia socioeconomica del credito (banche, fornitori, lavoratori dipendenti, ecc), criterio volto a garantire sul piano sostanziale la par condicio (Cass. 2012/13284 cit.).

È indubbio, tuttavia , che il sindacato deve tendere a rilevare quelle disomogeneità che sono funzionali alla espressione del diritto di voto , cioè quelle disomogeneità che portano un dato soggetto ad esprimersi in senso difforme per la tutela di un interesse singolare proprio e diverso da quello degli altri appartenenti alla classe (ad esempio il caso di un creditore chirografario che abbia garanzie su beni di terzi estranei al concordato) .

In tale ottica anche il trattamento riservato dalla proposta di concordato incidendo sulla motivazione al voto può valere ad individuare l' interesse economico omogeneo .

Nel caso in esame il dedotto interesse economico omogeneo è stato individuato nel piano (e del resto trova conferma nelle deduzioni difensive delle tre società della seconda classe) quale interesse economico - da valutarsi in relazione al piano in concreto proposto , a prescindere dunque dalla attività esercitata dalle creditrici - consistente nel sostegno




finanziario da molti anni offerto dalle tre società alla Centro Europa 7 (per due di esse attraverso la fornitura di programmi , film e contenuti a credito) proprio in quanto contavano sulla attivazione e l'utilizzo del MUX, che avrebbe consentito loro di commercializzare e fornire prodotti su scala nazionale . In definitiva il classamento in discorso esprime questa posizione economica omogenea , che si è manifestata nella disponibilità a sostenere economicamente negli anni la società proponente, evidentemente facendo affidamento sulle prospettive del MUX , e che si manifesta , tutt'ora , nella possibilità di accettare la postergazione del proprio credito in vista delle prospettive di valorizzazione dell'*asset* in questione . Né si apprezza la pretesa incompatibilità dell'interesse economico omogeneo delle tre società con il carattere liquidatorio della proposta (così invece il Tribunale) poiché il concordato in questione prevede la restituzione dell'esubero alla società debitrice , una volta pagati integralmente con il ricavato della liquidazione dei beni ceduti tutti i creditori , compresi i chirografari della prima classe , e quelli della seconda classe in misura dello 0,1% , sicché l'attribuzione del 20% del capitale sociale della Centro Europa 7 s.r.l. soddisfa l'interesse , ribadito oggi dalle tre società creditrici odierne reclamanti , non a veder soddisfatto per intero il proprio credito ma piuttosto a far parte della compagine sociale della proponente , accettando l'alea connessa alla circostanza che le quote sono sottoposte a sequestro preventivo in sede penale e che si tratta di quote di una società in concordato (e dunque , in definitiva , l'alea connessa all'esito della liquidazione concordataria) .

Neppure poi può dirsi significativo il rilievo del Tribunale, teso a far emergere profili di disomogeneità, con riferimento alla contestazione del credito della Piquet per parziale prescrizione dello stesso . Si tratta qui di



argomento privo di rilevanza poiché la proposta prevede anche l'ipotesi alternativa di un computo integrale del credito ove non si ritenga la parziale prescrizione ; inoltre la applicazione della prescrizione decennale non incide neppure sulla formazione della maggioranza , tenuto conto che il credito di Piquet è comunque assai inferiore a quello delle altre due società e tale da non poter influire sulle maggioranze , anche ove computato per intero . Nel complessivo quadro tracciato dalla proposta concordataria, che descrive l'interesse omogeneo nei termini sin qui riassunti , dando atto della esistenza di trattive in corso per addivenire ad un accordo per la immediata rinuncia ai crediti contro l'attribuzione del diritto -subordinato a quello dello Stato o di chi spetta - sulle quote sociali (si veda pag. 109-110 della proposta e pag. 14 e 15 seconda memoria integrativa del 25.3.2014 ove si evidenzia la necessità di un termine più ampio per poter documentare l'accordo) e che quindi mette in luce una indubbia omogeneità di motivazione al voto , non v'è spazio per attribuire rilievo al dato formalistico e marginale della parziale contestazione del credito di Piquet .

Infine la critica concernente la mancanza di una stima attendibile , al fine di verificare se la quota societaria offerta del 20% può considerarsi soddisfattiva del 99,9 % del credito delle tre società , pare innanzitutto ingenerosa posto che in allegato alla seconda memoria integrativa è stata depositata una seconda attestazione integrativa, che contiene una stima dell'attestatore sul valore presumibile delle quote all'esito della liquidazione concordataria e del riparto , oltre che del soddisfacimento di eventuali diritti di terzi verso Di e della liquidazione della quota della socia De , partendo da una ipotesi concordataria da considerarsi mediana con vendita del MUX al prezzo di 55 milioni di



euro milioni (vedi.doc.68 allegato alla seconda integrazione) .

In definitiva l' informazione resa sul punto al fine di valutare la consistenza della proposta ed i termini dell'alea assunta dai creditori della seconda classe può ben dirsi sufficiente , anche alla luce della precedente attestazione integrativa (doc. 59 allegato alla prima memoria integrativa) che calcolava i diversi scenari conseguenti alla mancata valorizzazione dell'*asset* , costituito dalla partecipazione in Europa Way e quindi in definitiva del MUX , senza considerare gli approfondimenti che sul punto è destinata a recare, in funzione eminentemente cognitiva per i creditori, la relazione ex art. 172 l.f. del commissario giudiziale .

D'altronde la rigidità espressa dal Tribunale sul punto neppure trova giustificazione sotto il profilo dell'esercizio di un controllo sul classamento , diretto a scongiurare possibili formazioni abusive della maggioranza ; ciò in quanto l'approvazione del concordato dipende qui dal raggiungimento della maggioranza in entrambe le classi poiché queste sono soltanto due (cfr. art. 177 co 1 l.f.*il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi*) .

Non meritano infine particolari approfondimenti gli argomenti spesi dalla curatela a conforto della tesi della non corretta formazione delle classi .

La curatela ha contestato che possa individuarsi in quello indicato dalla proponente l'interesse omogeneo della seconda classe , poiché allora avrebbero dovuto inserirsi nella classe altri finanziatori , quali ad esempio Banca Tercas o si sarebbe dovuto addirittura dare prova che gli altri creditori chirografari non erano portatori del medesimo interesse.

Ora ritiene la Corte che la singolare posizione assunta dalla curatela pare prescindere da una considerazione assorbente , ossia che i chirografari della prima classe non subiscono un trattamento deteriore, essendo pagati

al 100% e che solo l'eventuale esubero rispetto a tale pagamento integrale (che segue ovviamente il pagamento dei privilegiati e dei relativi interessi oltre che della prededuzione) sarà restituito alla debitrice concorrendo a valorizzare la partecipazione al capitale sociale attribuita ai creditori della seconda classe in pagamento del 99,9% del relativo credito . Le perplessità che la curatela manifesta ponendo in evidenza la *dubbia finalità della proposta* concordataria per l'essere tutte e tre le creditrici della seconda classe di nazionalità straniera , in difetto allo stato di ulteriori argomenti , non possono esser condivise , risultando garantiti i diritti dei terzi sulle quote, peraltro soggette a sequestro preventivo (come detto la quote sono offerte *con prevalenza dei diritti dei terzi sulle stesse siano essi lo Stato o Tercas o terzi* - pag. 119 proposta) .

In conclusione il classamento in questione non lede l'ordine di graduazione dei crediti , né comporta rischi di formazioni abusive della maggioranza .

6. Le considerazioni che precedono conducono all'assorbimento degli ulteriori motivi di gravame , dovendo essere revocata la pronuncia di inammissibilità del concordato e conseguentemente revocato il fallimento.

Ove fossero state ritenute sussistenti le condizioni per la ammissione della debitrice alla procedura alternativa , sarebbe stata preclusa la possibilità di dichiarare il fallimento posto che il coordinamento tra le due procedure era stato effettuato in tale direzione dal Gd , che si era riservato di provvedere sulla istanza di fallimento all'esito della definizione del procedimento di concordato . Una volta adottato il decreto di ammissione alla procedura di concordato questo avrebbe avuto portata interdittiva della pronuncia di fallimento . Da ciò deriva che i vizi del provvedimento che ha dichiarato la inammissibilità del concordato preventivo si siano tradotti in

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'G' followed by a smaller 'S' and a flourish. To the right of the signature is a small, handwritten mark resembling a '7' or a similar character.


vizi della sentenza dichiarativa di fallimento , con conseguente possibilità , in ipotesi , di far valere in sede di reclamo ex art.18 l.f. anche solo censure inerenti alla mancata ammissione del concordato (cfr. in tal senso Cass. 2011/3586).

Giova qui ricordare che la questione dei rapporti tra fallimento e concordato preventivo è stata affrontata dalla Suprema Corte con la nota pronuncia a sezioni unite n.1521 /2013 , secondo cui la facoltà per il debitore di proporre una procedura concorsuale, alternativa al suo fallimento, non rappresenta *un fatto impeditivo alla relativa dichiarazione*. Sebbene la Suprema Corte paia manifestare opinioni dissonanti in proposito (vedi Cass. 30.4.2014 n. 9476 che rimette alle Sezioni Unite la relativa questione) ritiene questa Corte di dover dare continuità , in attesa di più compiuti ripensamenti da parte del giudice di legittimità, al proprio orientamento già espresso in numerose pronunce (vedi Corte d'appello Roma sentenza 26.7.13 resa nella causa 53492/12VG ed ancora sentenza 14.4.13 resa nella causa 54232/12 VG) .

Si è chiarito , infatti, che il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia come *un fenomeno di consequenzialità (eventuale del fallimento . all'esito negativo della procedura di concordato) e di assorbimento (dei vizi del provvedimento di rigetto in motivi di impugnazione del successivo fallimento) , che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti*(Cass.SU 1521/2013). Ciò in quanto il criterio della prevenzione , che prima della riforma correlava le due procedure -di concordato e di fallimento- posponendo la pronuncia di fallimento al previo esaurimento della soluzione concordata della crisi dell'impresa, era stata affermata in ragione dell'inciso contenuto nella previgente formulazione dell'art.160 l.f. (ma non più nel

testo ora vigente della norma) , per il quale all'imprenditore veniva concessa facoltà di proporre il concordato fino a che il suo fallimento non fosse stato dichiarato .

In conseguenza di tale nuova impostazione si ritiene che la facoltà per il debitore di proporre una procedura concorsuale, alternativa al suo fallimento, non rappresenti *un fatto impeditivo alla relativa dichiarazione ma una semplice esplicazione del diritto di difesa del debitore , che non potrebbe comunque disporre unilateralmente e potestativamente dei tempi del procedimento fallimentare venendo così a paralizzare iniziative recuperatorie del curatore e ad incidere negativamente sul principio costituzionale della ragionevole durata del processo (in questi termini Cass. Sez.Un. 2013/1521)*. Altra significativa pronuncia della Corte di Cassazione , richiamata anche dalle sezioni unite nella sentenza ora citata, chiarisce meglio in che termini vada intesa la esigenza di coordinamento tra le due procedure , affermando che il giudice fallimentare deve bilanciare le opposte iniziative , coordinando l'istanza di concordato preventivo con gli interessi sottostanti alla procedura fallimentare . *In questa chiave è suo compito verificare in concreto , in relazione alle peculiarità del caso concreto , il rapporto di priorità tra le due procedure previo indefettibile apprezzamento circa l'intento sottostante la soluzione pattizia che deve essere esclusa laddove , esprimendo un proposito meramente dilatorio , manifesti un abuso di diritto del debitore anche alla luce dell'affrancamento di quest'ultimo dal requisito della meritevolezza . Sicché espunto dal sistema il precedente automatismo determinante la improcedibilità delle istanze di fallimento nel caso in cui il debitore avesse proposto il concordato , il criterio della prevenzione nel sistema riformato potrà continuare ad operare in tal senso ovvero potrà subire inversione a*



seconda dell'esito dell'accertamento condotto dal Tribunale. (cfr. Cass. 24.10.2012 n. 18190) .

In conclusione , quindi, ritiene questa Corte che , pur escluso il principio di necessaria prevalenza , una volta che l'esigenza di coordinamento sia stata espressa dal primo giudice nella direzione di una previa definizione della procedura concordataria , la revoca ex art.18 l.f. della sentenza di fallimento possa essere fondata esclusivamente sull'accertamento dei vizi del decreto di inammissibilità del concordato , posto che l'esito positivo della procedura avrebbe impedito la pronuncia di fallimento.


Acclarata, dunque, la fondatezza dei motivi proposti dai reclami inerenti il decreto di inammissibilità del concordato , restano assorbiti gli altri motivi di gravame specificamente attinenti alla declaratoria di fallimento .

Accolti i gravami, nei termini di cui sopra , va revocata la sentenza dichiarativa di fallimento della Centro Europa 7 s.r.l. pronunciata dal Tribunale di Roma in data 8/10.4.14 ed altresì del decreto di improcedibilità del ricorso per concordato e rimessi gli atti al Tribunale di Roma perché dichiarati aperta la procedura di concordato , con riferimento alla proposta depositata in data 2.1.14 da Centro Europa 7 s.r.l. , come integrata con le successive memorie depositate in data 21.2.14 e in data 25.3.14 , ai sensi dell'art.163 l.f. nominando i relativi organi e dettando i conseguenti provvedimenti .

7. Le spese relative al presente procedimento seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo .

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Roma, definitivamente pronunciando sui reclami



ex art. 18 l.f. proposti da **Piquet A.V.V., Harris Distribution Company LLC e Koncerto S.A.** , Di **e De**

Centro Europa 7 s.r.l. e dott. quale **Amministratore giudiziario** della quota societaria pari al 98 % del capitale sociale di Centro Europa 7 s.r.l. sottoposta a sequestro preventivo , avverso la sentenza dichiarativa di fallimento dalla società **Centro Europa 7 s.r.l.** pronunciata dal Tribunale di Roma e depositata in data 10.4.2014 , reclami proposti nei confronti del **Curatore del fallimento della Centro Europa 7 s.r.l. e del PM** :


1) accoglie i reclami e revoca la sentenza dichiarativa di fallimento della Centro Europa 7 s.r.l. pronunciata dal Tribunale di Roma in data 10.4.14 ed altresì il decreto di improcedibilità del ricorso per concordato n.121/13 in pari data ;

2) rimette gli atti al Tribunale di Roma perché dichiarati aperta la procedura di concordato , con riferimento alla proposta depositata in data 2.1.14 da Centro Europa 7 s.r.l. , come integrata con le successive memorie depositate in data 21.2.14 e in data 25.3.14 , ai sensi dell'art.163 l.f. nominando i relativi organi e dettando i conseguenti provvedimenti ;

3) condanna la curatela reclamata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle reclamanti spese liquidate complessivamente in euro 4.178,00 per compensi oltre iva e cap e spese generali in misura del 15% , per ciascun gruppo di parti congiuntamente costituite .

Roma, 1/12/2014

Il cons. relatore



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi **15 DIC. 2014**
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Linda De Robertis